



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.

VISTI gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

VISTI gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GU 2022/C 485/01);

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo "Allegato A" che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154";

VISTA la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata su GURI n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49), che all'articolo 1, comma 528, così come modificato dall'articolo 26-quater, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg 01), è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022;

VISTO il Decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022 con il quale viene disposto il trasferimento dal capitolo di spesa n.7098 pg. 01 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA delle risorse economiche pari ad €. 40.000.000,00 (*euro quarantamiloni/00*);



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, l'articolo 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l'articolo 9 “registrazione degli aiuti individuali”;

VISTE le note emanate dal Ministero della salute, a partire da quella del 22 ottobre 2021 con prot.n. 27237 e successivi aggiornamenti della stessa, aventi come oggetto i focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità e che hanno determinato anche l'istituzione delle Zone di Ulteriore Restrizione (ZUR), determinate con l'attività di monitoraggio territoriale effettuate secondo quanto previsto dal piano d'azione programmato dai Servizi veterinari nazionali, regionali con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie;

VISTO il DM n. 216437 del 12 maggio 2022 “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021.” registrato con numero di aiuto SA 105319;

VISTO il DM n. 533745 del 19 ottobre 2022 “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022.” registrato con numero di aiuto SA 105319;

VISTO il piano pubblico di controllo e eradicazione dell'Influenza aviaria consultabile al link <https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria/piani-sorveglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf>;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

CONSIDERATO che non è stata data attuazione al DM n. 533745 del 19 ottobre 2022 e si ritiene pertanto di poter procedere al suo annullamento e sostituzione senza che questo comporti pregiudizio alcuno;

CONSIDERATO che per gli imprenditori del settore avicolo è necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione e far fronte alla crisi derivata dai focolai di Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e che pertanto occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attività d'impresa per il periodo di restrizione sanitaria alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022;

PRESO ATTO altresì che le Organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo hanno manifestato la necessità e l'urgenza di prevedere interventi di sostegno economico anche per le aziende della filiera le quali, benché non ubicate all'interno delle zone di restrizione sanitarie, hanno comunque subito, nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022, danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende colpite dalle misure sanitarie restrittive di polizia veterinaria situate nelle zone focolaio di influenza aviaria;

RITENUTO pertanto necessario accogliere le motivate e circostanziate istanze su esposte, avanzate dalle Organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo e che occorre quindi definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attività d'impresa;

VISTA la lettera del 9 febbraio 2023, registrata dalla Commissione in pari data, con la quale l'Italia ha notificato il regime d'aiuto in favore delle aziende avicole conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

VISTA la decisione della Commissione UE C(2023) 1726 final, del 15.3.2023, che ha considerato compatibile l'aiuto notificato dall'Italia con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 22 marzo 2023.

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.
2. Per il sostegno alle aziende avicole di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse di cui al DM n. 216437 del 12 maggio 2022 di cui in premessa, è complessivamente disponibile lo stanziamento di euro 40.000.000,00 (*quarantamiloni/00*) per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 528, della legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021. Dalla somma indicata, euro 3.000.000,00 sono destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 “relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».”
3. Il danno subito dalle aziende di cui al comma 1 è calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizootia. I costi non sostenuti sono citati all'articolo 3 comma 3, ed i maggiori costi legati al prolungato accasamento, all'articolo 3, comma 1 h).
4. Le risorse di cui al comma 2 sono state appostate per l'esercizio finanziario 2022 sul capitolo n. 7098 pg 01 “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura” del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sono state



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

trasferite all'AGEA mediante decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022, così come rappresentato nelle premesse.

Articolo 2 *Beneficiari*

1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 1 le PMI, così come definite all'allegato I del regolamento UE 2022/2472 e le Grandi Imprese della filiera avicola che possono dimostrare di aver subito danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa. Possono altresì concorrere al beneficio, gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subito danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021- 31 maggio 2022.

2. Le PMI, appartenenti al settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto, sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.

Le Grandi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli beneficeranno dei contributi, in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui in premessa a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione Europea;

Le PMI e le Grandi Imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni elargiti dal presente decreto sulla base del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche.

3. Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Pollo
- b) Faraona
- c) Anatra
- d) Oca
- e) Gallina ovaioia
- f) Pollastra
- g) Cappone
- h) Pulcino delle specie elencate
- i) Tacchino
- j) Uova da consumo e da cova del genere "Gallus" e "Meleagris"



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- k) Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne)
4. È considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività, svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.
5. I beneficiari sono, a seconda dei casi, ricompresi nelle seguenti fattispecie:
- a) Incubatoi
 - b) Allevamenti riproduzione
 - c) Allevamenti da ingrasso
 - d) Allevamenti per la produzione di uova da consumo
 - e) Svezzatori
 - f) Centri imballaggio uova
 - g) Mattatoi e trasformatori
6. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui al punto (33)63 della sezione 2.4. degli Orientamenti o dell'art 2, (59) del reg. 2022/2472 a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi.
- Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
7. Gli aiuti non sono concessi alle PMI ammesse ai benefici previsti dal DM n. 216437 del 12 maggio 2022 "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021." di cui al regime SA. 105319:
8. Non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

Articolo 3

Interventi ammessi

1. Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:
- a) Estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento)
 - b) Distruzione di uova da cova
 - c) Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti
 - d) Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti
 - e) Soppressione dei pulcini



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- f) Soppressione pollastre
- g) Macellazione anticipata riproduttori
- h) Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)
- i) Perdita di valore per vendita di animali fuori standard
- k) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico
- l) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata
- m) Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.

2. Il sostegno è limitato a compensare fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione (animali o prodotti) totale subita dai beneficiari, calcolata, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera k ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza, che sono compensati fino ad un massimo del 100% della produzione.

3. Dai sostegni di cui al precedente punto 2, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non devono superare l'intensità di aiuto prevista al precedente punto. Sono inoltre detratti tutti i costi non direttamente collegati alla comparsa dell'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dai beneficiari nonché eventuali ricavi della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti ai fini di prevenzione per ordine dell'autorità competente.

4. L'imposta sul valore aggiunta (IVA) non è ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Articolo 4

Cumulo

1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.

2. Le aziende che hanno beneficiato delle compensazioni economiche fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione di animali o prodotti, di cui all'articolo 3, comma 2, possono cumulare tali sostegni con gli aiuti previsti all'articolo 220 del regolamento n. 1308/2013, limitatamente alla restante quota parte di produzione non compensata dal presente decreto.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3. Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) 2022/2472 e dal punto 378 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Articolo 5

Presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.

2. Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022, tenuto conto di quanto previsto all'art.3 comma 3.

3. Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA – Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'Organismo pagatore territorialmente competente.

4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati, supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. La documentazione da fornire da parte delle imprese, a titolo esemplificativo, può essere la seguente: registri aziendali di carico e scarico degli animali, delle uova e delle carni; registro della BDA curato dalle AUSL territorialmente competente; certificati sanitari rilasciati dai veterinari ufficiali; registri contabili-amministrativi. Le informazioni ricavate dalla citata documentazione saranno utilizzate ai fini della quantificazione del danno di cui all'articolo 3, comma 2, mediante i coefficienti determinati nella tabella A, per le fattispecie di danno elencate dal punto 1 al punto 12 della predetta tabella.

5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste all'articolo 2, comma 3 con riferimento:

- a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate;
- b) al numero di pulcini soppressi;
- c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;
- d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;
- e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard;
- f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento;
- g) alla perdita di valore dei prodotti per trattamento termico;
- h) alla riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- i) Alla riduzione della produzione di uova per il ritardato accasamento delle pollastre.

Articolo 6

Procedure d'esame delle domande

1. L'Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 30 settembre 2023. Le attività di AGEA e degli Organismi pagatori territorialmente competenti dovranno essere effettuate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall'articolo 3 comma 2 prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1. In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all'articolo 5 comma 4, alla domanda deve essere quindi allegata anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.
3. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'articolo 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022.
4. AGEA – Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinché la somma dei sostegni erogabili non ecceda il massimale finanziario di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In tali casi, AGEA Coordinamento fornirà istruzioni agli Organismi pagatori in modo che gli importi da assegnare ai beneficiari siano ridotti proporzionalmente cosicché il predetto massimale non sia superato, fatto salvo che i sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera k, ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza non sono soggetti alla riduzione di cui al presente comma.

Articolo 7

Trasparenza

1. Per quanto riguarda gli aiuti destinati alle PMI nel settore dell'agricoltura primaria:
 - a) una sintesi delle informazioni sarà inviata alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo il modello di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 2022/2472;
 - b) Il Ministero pubblicherà il regime dei sostegni sul proprio sito internet <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202> fornendo le informazioni previste nell'allegato II e III al Reg. (UE) n.2022/2472. Le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.
2. Per quanto riguarda gli aiuti destinati alle Grandi Imprese nel settore dell'agricoltura primaria:



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- a) Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it che contiene le seguenti informazioni previste alla sezione 3.2.4 punto (112) degli Orientamenti: i) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o un link che vi dia accesso; ii) il nome dell'autorità che concede gli aiuti; iii) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge la sua attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi: 10.000 Euro per beneficiari attivi nella produzione agricola primaria; 100.000 Euro per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
- b) Le informazioni sono pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto e sono conservate per almeno 10 anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni nella consultazione della trasparenza del SIAN come previsto nella sezione 3.2.4, punto (114) degli Orientamenti.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il DM n. 533745 del 19 ottobre 2022 “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022.”
2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le agevolazioni concesse alle grandi imprese di produzione primaria in applicazione del presente decreto sono notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì

IL MINISTRO

On. Francesco Lollobrigida
(Documento firmato ai sensi del CAD)



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

TABELLA A

 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE		 PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 23/10/2021- 31/05/2022			COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €	DANNO UNITARIO
TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA				
1. Distruzione uova da cova						
	Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione		0,072	0,0720	
	Tacchino	Allevamenti da riproduzione e Incubatoi in zone di restrizione		0,263	1,0500	
	Tacchino	Allevamenti da riproduzione e Incubatoi fuori zone di restrizione		1,050	1,0500	
	Riproduttori pollo	Allevamenti da riproduzione e Incubatoi in zona di restrizione		0,066	0,2655	
	Riproduttori pollo	Allevamenti da riproduzione e Incubatoi fuori zona di restrizione		0,266	0,2655	
2. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti						
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione/incubatoio in zone di restrizione		0,056	0,2220	
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione/incubatoio fuori zone di restrizione		0,222	0,2220	
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione/incubatoio in zone di restrizione		0,056	0,2220	
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione/incubatoio fuori zone di restrizione		0,222	0,2220	
3. Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti						
	galline ovaiole NC 0105 94 00	Allevamento Bio		0,016	0,0640	
	galline ovaiole	Allevamento a terra		0,015	0,0590	
	galline ovaiole	allevamento all'aperto		0,019	0,0750	
	galline ovaiole	allevamento in gabbia		0,011	0,0440	



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

4. Soppressione dei pulcini						
Tacchinotti maschi	Allevamento da ingrasso				0,500	2,0000
Tacchinotti maschi	incubatoi in zone di restrizione				0,500	2,0000
Tacchinotti maschi	incubatoi fuori zone di restrizione				2,000	2,0000
Tacchinotti femmina	Allevamento da ingrasso				0,275	1,1000
Tacchinotti femmina	incubatoi in zone di restrizione				0,275	1,1000
Tacchinotti femmina	incubatoi fuori zone di restrizione				1,100	1,1000
Pulcino da carne	incubatoi in zone di restrizione				0,114	0,4550
Pulcino da carne	incubatoi fuori zone di restrizione				0,455	0,4550
Pulcini di ovaioia	incubatoi in zone di restrizione				0,183	0,7330
Pulcini di ovaioia	incubatoi fuori zone di restrizione				0,733	0,7330
Pulcini di 1 giorno rurali	incubatoi in zone di restrizione				0,172	0,6880
Pulcini di 1 giorno rurali	incubatoi fuori zone di restrizione				0,688	0,6880
TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA			COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €	DANNO UNITARIO
5. Macellazione anticipata riproduttori			Valore uova cova prodotte a settimana	numero di settimane di allevamento perse		
Riproduttori broilers	Allevamento da riproduzione in zona di restrizione		0,095	X	"=AxB"	0,3800
Riproduttori broilers	Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione		0,380	X	"=AxB"	0,3800
Riproduttori tacchino	Allevamento da riproduzione in zona di restrizione		0,593	X	"=AxB"	2,3700
Riproduttori tacchino	Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione		2,370	X	"=AxB"	2,3700
Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione in zona di restrizione		0,318	X	"=AxB"	1,2710
Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione		1,271	X	"=AxB"	1,2710
Riproduttori fagiani	Allevamento da riproduzione		0,228	X	"=AxB"	0,2280
Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione		0,228	X	"=AxB"	0,2280



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

6. Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento			A (*)	B		
			numero di settimane di allevamento perse			
	Galline ovaiole consumo	Svezamento pollastra	X	0,023	"=AxB"	0,0900
	Galline ovaiole consumo	Svezamento pollastra "a terra"	X	0,023	"=AxB"	0,0900
	Galline ovaiole consumo	Svezamento pollastra Bio	X	0,038	"=AxB"	0,1500
	Galline ovaiole consumo	Deposizione in gabbia	X	0,035	"=AxB"	0,1400
	Galline ovaiole consumo	Deposizione a terra	X	0,048	"=AxB"	0,1900
	Galline ovaiole consumo	Deposizione all'aperto	X	0,055	"=AxB"	0,2200
	Galline ovaiole consumo	Bio	X	0,100	"=AxB"	0,4000
	Broiler	Ingrasso	X	0,020	"=AxB"	0,0800
	Polli Golden/Rurali	Ingrasso	X	0,075	"=AxB"	0,3000
	Faraone	Ingrasso	X	0,043	"=AxB"	0,1700
	Anatre	Ingrasso	X	0,095	"=AxB"	0,3790
	Capponi	Ingrasso	X	0,051	"=AxB"	0,2040
	Tacchini femmina	Ingrasso	X	0,045	"=AxB"	0,1800
	Tacchini maschi	Ingrasso	X	0,074	"=AxB"	0,2940
	Tacchini misti	Ingrasso	X	0,059	"=AxB"	0,2370
	Pollo Biologico	Ingrasso	X	0,081	"=AxB"	0,3230
	Tacchini Biologici	Ingrasso	X	0,176	"=AxB"	0,7040
	Piccioni	Ingrasso	X	0,109	"=AxB"	0,1090
	Quaglie	Ingrasso	X	0,657	"=AxB"	0,6570
TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA			COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €	DANNO UNITARIO
7. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)			A (*)	B		
			numero di settimane di prolungato allevamento			
	Broilers	ingrasso	X	0,071	"=AxB"	0,2850
	Polli rurali	ingrasso	X	0,071	"=AxB"	0,2850
	Polli Golden	ingrasso	X	0,089	"=AxB"	0,3560
	faraone	ingrasso	X	0,052	"=AxB"	0,2060
mancata vendita x blocco trasferimento	capponi	ingrasso	X	0,051	"=AxB"	0,2030
mancata vendita x blocco trasferimento	pollastre	svezamento	X	0,058	"=AxB"	0,2300
	pollastre	a terra	X	0,063	"=AxB"	0,2500
	pollastre	all'aperto	X	0,068	"=AxB"	0,2700
	pollastre	bio	X	0,118	"=AxB"	0,4700
	Pollo Biologico	ingrasso	X	0,159	"=AxB"	0,6360
	Tacchini Biologici	ingrasso	X	0,248	"=AxB"	0,9930
	Tacchini femmina	ingrasso	X	0,166	"=AxB"	0,6620
	Tacchini maschi	ingrasso	X	0,264	"=AxB"	1,0550
	Fagiani	da ripopolamento			16,54	
	Stame	da ripopolamento			10,50	
	Quaglie	da ripopolamento			2,00	
	Piccioni	ingrasso	X	0,122	"=AxB"	0,1220
	Pernici	da ripopolamento			2,00	



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard						
	Tacchini maschi	Tutte le imprese avicole	X	0,1125	"=Ax B"	0,4500
	Tacchini femmina	Tutte le imprese avicole	X	0,0625	"=Ax B"	0,2500
	Broiler, broiler bio, polli rurali, faraone	Tutte le imprese avicole	X	0,0625	"=Ax B"	0,2500
	Pulcini di ovaioia		X	0,0380	"=Ax B"	0,1520
	Capponi	Tutte le imprese avicole	X	1,2500	"=Ax B"	5,0000
	pollastre	Tutte le imprese avicole	X	0,2500	"=Ax B"	1,0000
9. Perdita di valore per il congelamento della la carne avicola fresca.						
	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola	X	0,6250	"=Ax B"	2,5000
10. Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione /classificazione e imballaggio delle uova.	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola/centri imballaggio uova	X	0,0600	"=Ax B"	0,2400
11. Soppressione pollastre	Gallus	allevamento ovaiole	X	1,2500	"=Ax B"	5,0000
12. Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola	X	0,2500	"=Ax B"	1,0000
(*) il numero delle settimane va calcolato (nel caso di danno n. 6) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato ai quali sono stati precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.						